




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6656 del 29-07-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/ab

Roma, 12 9 LUG. 2009

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di VERCELLI
Via Pietro Micca 30
13100 Vercelli**

Invio a mezzo e-mail

Oggetto: PO 315/2009 - Procedimento disciplinare

Con riferimento al quesito inviato in data 27 maggio 2009 in merito alla obbligatorietà o meno dell'espletamento della fase istruttoria e di quella dibattimentale si osserva quanto segue.

La formazione e l'acquisizione della prova avvengono nella fase istruttoria e in quella dibattimentale. Tali fasi si rendono necessarie per raccogliere tutti gli elementi utili ai fini della decisione e per garantire (oltre al diritto di difesa) il principio del contraddittorio.

In particolare si precisa che terminata la cosiddetta "pre-istruzione" di cui all'art. 10 del Regolamento disciplinare, il relatore, o il coordinatore della Commissione provvede a riferire al Consiglio dell'Ordine le risultanze dell'attività espletata, ed indica altresì i mezzi di prova ritenuti necessari che potranno essere esperiti, a discrezione del consiglio, nel corso della fase dibattimentale, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Inoltre durante il dibattimento il Consiglio dell'Ordine deve nuovamente sentire il relatore o il coordinatore della commissione, questa volta alla presenza dell'incolpato, se comparso. Il Consiglio quindi, oltre ad escutere gli eventuali testi ammessi, deve sentire il Pubblico Ministero, ove presente, e l'incolpato (art. 13).

Il ruolo centrale e fondamentale del dibattimento nell'ambito del procedimento disciplinare emerge in maniera pregnante dalla eventualità che dal contraddittorio svolto in udienza possa emergere la necessità di compiere ulteriori adempimenti istruttori, qualora il Consiglio consideri opportuna l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione, ipotesi - questa - espressamente prevista e disciplinata dal regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare (art. 15)

Con i migliori saluti.

Il Dirigente

Francesca Maione